

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti.

Si prende atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 13 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) che al comma 1 stabilisce che *"In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello"*.

Atteso che, a seguito delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020 è necessario che il Consiglio comunale neoeletto provveda alla elezione di due componenti della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

Visti gli artt. 9 e 10 della citata Legge n. 287/1951.

Ritenuto di non concedere alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni della Commissione di cui trattasi tenuto conto che, ai sensi degli artt. 15 e 21 della Legge 287/1951, detta Commissione deve riunirsi solamente una volta ogni due anni (anni con numero dispari) per la verifica degli iscritti nell'Albo dei giudici popolari.

Sentito l'intervento del Presidente di seduta che comunica la disponibilità dei seguenti candidati ad assumere l'incarico:

- consigliere comunale signor Francesco Olimpo;
- consigliere comunale signora Dolores del Carmen Monreal.

Accertato il raggiungimento dell'accordo politico sulla proposta da porre in votazione, al fine di procedere all'elezione dei componenti della Commissione a voto palese.

Esperita la votazione per appello nominale su n. 18 consiglieri presenti e votanti.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m.

Inserito nella presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa acquisito sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli 16, contrari 0, astenuti 2 (Monreal Dolores del Carmen e Olimpo Francesco) su n. 18 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di nominare la Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello, di cui all'art. 13 della L 287/1951, nelle persone dei signori:

Sindaco (o suo delegato)	Clelia Sandri
Consigliere comunale	Francesco Olimpo
Consigliere comunale	Dolores del Carmen Monreal.
2. Di stabilire che non prescrivendo la legge n. 287/1952 la durata in carica della commissione, questa si intende costituita per il periodo in carica del Consiglio comunale.

3. Di stabilire di non riconoscere alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione in oggetto.
 4. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
 5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
- (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 dd 26.11.2020

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Rosanna Faustini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **1.12.2020** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia